

COMUNE DI GIOVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I)

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n° 76 del 19/12/1998
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. n° 9 del 16/02/2008

INDICE

- Art. 1 -Oggetto del regolamento
- Art. 2 -Definizione di fabbricato
- Art. 3 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 4 - Definizione di area fabbricabile
- Art. 5 - Determinazione della base imponibile
- Art. 6 - Indennità di esproprio
- Art. 7 - Disciplina del diritto di superficie
- Art. 8 - Definizione di terreno agricolo
- Art. 9 - Terreni agricoli imponibili
- Art.10 - Esenzioni e agevolazioni
- Art.11 - Agevolazioni
- Art.12 - Semplificazione adempimenti dei soggetti passivi
- Art.13 - Disposizioni in materia di controlli
- Art.14 - Accertamento dell'imposta
- Art.15 - Omessi, parziali e tardivi versamenti dell'imposta
- Art.16 - Accertamento con adesione
- Art.17 - Riscossione dell'imposta
- Art.18 - Riscossione coattiva
- Art.19 - Rimborsi
- Art.20 - Sanzioni
- Art.21 - Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di GIOVE, di seguito denominato Comune.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

Art. 2

(Definizione di Fabbricato)

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili, ai fini ICI, dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari e funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

Art. 3

(Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano, allo stesso tempo, inutilizzati dal contribuente :
 - a. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali ;
 - b. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità ;
 - c. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione ;
 - d. fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte ;
 - e. fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma 1 è tenuto a comunicarlo al Comune utilizzando il modello di cui al successivo art. 12 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.
4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata redatta dal tecnico del contribuente, corredata da documentazione fotografica, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio nel caso di presentazione, da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.
5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, la base imponibile ai fini ICI è rappresentata - dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo - dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato, si fa riferimento all'esistenza delle seguenti condizioni :
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali ;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali ;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato ;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 4

(Definizione di area fabbricabile)

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze dello strumento urbanistico in vigore nel COMUNE ;
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili ;
3. Le aree che, pur ricadendo in zona fabbricabile, non presentano le caratteristiche previste dallo strumento urbanistico per l'effettiva edificazione (superficie insufficiente, distanza insufficiente dai confini, ecc.) non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili ai fini ICI.
4. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili, indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici (comprese, quindi, anche le zone agricole), a partire dal rilascio della concessione edilizia e fino alla data prevista dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento.
5. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate, ai fini ICI, come terreni agricoli.
6. *L'area non sarà più considerata edificabile ai fini I.C.I. dal momento in cui verrà applicata la clausola di salvaguardia prevista dalla legge n. 1902 del 3.11.52 e successive modificazioni a seguito dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico che preveda l'inedificabilità dell'area.*

Art. 5

(Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili)

1. *La Giunta Comunale, previa relazione redatta dall'ufficio tecnico o da altro/i tecnico/i appositamente incaricati, ovvero attraverso altri strumenti che consentano adeguata valutazione dei valori commerciali delle aree fabbricabili, determina per zone omogenee, i valori minimi venali di comune commercio delle aree fabbricabili, previste come tali dallo strumento urbanistico generale o attuativo;*
2. *I valori di cui al comma precedente verranno determinati con periodicità almeno biennale. In assenza di deliberazione, si intendono confermati i valori minimi venali della deliberazione precedente.*
3. Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di sanzioni qualora il contribuente abbia versato tempestivamente l'imposta in misura non inferiore ai valori indicati nella *deliberazione di cui ai commi precedenti.*
4. Le disposizioni di cui al comma 1) hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente Regolamento; per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all'accertamento dell'eventuale maggior valore dell'area sulla base di valutazioni caso per caso, ferma la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale richiamato dal successivo art. 16.

Art. 6

(Indennità di esproprio)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

3. Se il valore dell'area dichiarata ai fini ICI risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata ; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata, con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

Art. 7

(Disciplina del diritto di superficie)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica – suolo o sottosuolo – la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o – se antecedente – dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il titolare del diritto di superficie.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

Art. 8

(Definizione del terreno agricolo)

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento, alla trasformazione e/o all'alienazione di prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dell'ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 9

(Terreni agricoli)

1. Nel territorio del Comune di GIOVE, ai sensi della normativa vigente, gli immobili aventi natura di terreni agricoli sono esenti dall'Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 10

(esenzioni)

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio, anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 11 **(Agevolazioni)**

1. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. In considerazione del fatto che nel territorio del comune di Giove esistono zone, di più antica edificazione, per le quali nello stesso immobile in cui è situata l'abitazione principale non sono situati, se non in minima parte, i locali del tipo sopra descritto, questi sono considerati parti integranti dell'abitazione se situati entro un raggio di 200 metri di percorrenza effettiva dall'abitazione principale. Rientrano in tale casistica tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale siti in zona A (centro storico) e in zona B (completamento), limitatamente alla Via e Piazza della Madonna del Perugino, con esclusione delle costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, ecc).
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. La detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
6. Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'aliquota agevolata deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti ed affini in linea retta, ascendente e discendente, entro il secondo grado.
7. *Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del tributo possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, che siano colpiti da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri precisi nella deliberazione stessa.*
8. *Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato, dilazioni di pagamento.*

Art. 12 **(Semplificazione adempimenti dei soggetti passivi)**

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall'art. 10, comma 4 del D. L.vo 504/92, salvo nei casi in cui si vogliono ottenere riduzioni di imposta per fabbricati inagibili o inabitabili e nel caso in cui gli elementi rilevanti per il tributo dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (es. aree fabbricabili). Tale agevolazione non è prevista per le imprese che sono tenute a dichiarare il valore dell'immobile sulla base delle scritture contabili fino all'anno di attribuzione della rendita catastale.

2. soppresso

3. soppresso

4. soppresso

5. soppresso

6. soppresso

Art. 13

(Disposizioni in materia di controlli)

1. E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente Regolamento, a partire dall'anno 1997.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli (P.A.C.), stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima :
 - a- selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare, sul totale;
 - b- individuazione di alcune tipologie di immobili;
 - c- individuazione di alcune categorie catastali;
 - d- selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
 - e- differenziazione dei controlli sulla base degli anni di imposta.
3. Per facilitare ed ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria., la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche dati dell'Amministrazione Finanziaria e degli altri enti pubblici, per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.
4. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale del gettito ICI, da allocare in apposito capitolo del bilancio.
5. Per il potenziamento dei controlli può essere destinata una percentuale del gettito ICI, riscosso a seguito dell'attività di accertamento, all'incentivazione del personale addetto.

Art. 14

(Accertamento dell'imposta)

1. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta sono effettuate direttamente. Eccezionalmente e previa autorizzazione del consiglio comunale, tali operazioni potranno essere eseguite in una delle forme associate previste dalla legge 142/90 o affidate a terzi, concessionari della riscossione tributi o soggetti privati iscritti nell'apposito albo.

Art. 15

(omessi, parziali e tardivi versamenti dell'imposta)

1. Il COMUNE (ovvero il soggetto cui è affidata l'attività di accertamento e liquidazione del tributo) verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 16

(Accertamento con adesione)

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali.

Art. 17

(Riscossione dell'imposta)

1. La riscossione dell'imposta è effettuata direttamente dal COMUNE.
2. L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata alla tesoreria del COMUNE direttamente o tramite Conto Corrente Postale. Il versamento può essere effettuato anche tramite il sistema bancario, con accredito alla tesoreria comunale, secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art. 17, comma 87, della legge n. 127/97.
3. Con successive determinazioni, in accordo con la tesoreria comunale e con l'ente Poste Italiane, sono stabilite le caratteristiche delle distinte per il versamento diretto o del bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione dei dati all'ufficio tributi ai fini dell'attività di controllo. La distinta per il versamento diretto dell'imposta alla tesoreria e il bollettino di conto corrente postale devono, in ogni caso, riportare l'identificazione dei seguenti elementi :
 - a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente ;
 - b) codice fiscale del contribuente ;
 - c) il numero degli immobili cui si riferisce il versamento ;
 - d) l'anno di imposta ;
 - e) se trattasi di versamento in acconto o saldo ;
 - f) l'ammontare dell'imposta distinta per singoli immobili, con indicazione della tipologia (area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale, immobili soggetti ad aliquote differenziate, ecc.)
 - g) l'ammontare delle detrazioni di imposta ;
 - h) se trattasi di versamento congiunto ;
 - i) se trattasi di versamento relativo ad immobili che beneficiano di speciali riduzioni (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ecc.) ;
 - j) se trattasi di versamento effettuato oltre i termini di legge, per effetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5 ;
 - k) se trattasi di versamento per ravvedimento, effettuato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 472/97 ; in tal caso deve essere distintamente indicato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi autoliquidati ;
 - l) se il versamento è effettuato previa compensazione con somme dovute a rimborso. Fino all'emanazione delle predette determinazioni il versamento, sia diretto, sia tramite il servizio postale, è effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, avente le caratteristiche stabilite dal decreto interministeriale del 12 maggio 1992 e, in caso di ravvedimento, utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla tesoreria comunale, conforme al decreto interministeriale del 5 agosto 1996.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa la riscossione dell'imposta a mezzo di versamento al concessionario della riscossione, prevista dall'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 504/92.
5. I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta, stabiliti dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 504/92, sono prorogati di 6 mesi nei casi di :
 - a) morte (interdizione, inabilitazione) del soggetto passivo, intervenuta entro tre mesi dalla scadenza del pagamento ;
 - b) soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei tre mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione prevista dalla legge del 20 ottobre 1990, n. 302, e successive

modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468 o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ;

- c) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che abbia ottenuto nei tre mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la sospensione o la dilazione della riscossione dei tributi, ai sensi della legge 11 ottobre 1995, n. 423 e successive modificazioni ed integrazioni. Delle predette circostanze deve esserne fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento dell'imposta. L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente comma, accertata dal COMUNE, comporta decadenza dell'agevolazione con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento.
6. Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.
7. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al COMUNE è non superiore **ad Euro 10,00**; se l'importo è non superiore **ad Euro 25,00**, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 18

(Riscossione Coattiva)

1. Le somme liquidate dal COMUNE per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono rimosse - salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione - con la procedura indicata nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni e interessi, non supera **Euro 10,00**.

Art. 19

(Rimborsi)

1. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera **Euro 10,00**.
2. *Nel caso di intervenuta inedificabilità dell'area, la procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. Il rimborso verrà riconosciuto limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per un periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.*
3. L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.
4. **soppresso**

Art. 20

(Sanzioni)

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi della legge.
2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. 472/97 e dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.
4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui all'art. 17 del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 471/97.
5. **soppresso**

Art. 21

(Entrata in vigore)

1- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2008**.